



*Comune di
Falerone*

Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751

Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 65 DEL 24-10-2025

Oggetto:

Nuova regolamentazione viabilità su tratto di Via della Pace servente gli edifici contraddistinti ai civici 6A-6B-6C-6D-6E e loro pertinenze.

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n° 14 – 2025 con la quale veniva regolamentata la viabilità su tratto di via della Pace serventi i civici 6A, 6B, 6C, 6D, 6E;

CONSIDERATO che si ritiene necessario revocare l'ordinanza di cui sopra che imponeva il divieto di transito sulla strada indicata all'oggetto a tutti i veicoli ad eccezione dei residenti e di quelli ad essi diretti in quanto tale divieto ha provocato un maggiore traffico veicolare sul tratto di Via della Pace che dalla SP 29 porta al Civico cimitero;

ACCERTATO che essendo luogo residenziale è utile evitare che i veicoli transitanti su detta via moderino notevolmente la velocità;

VISTO l'Art. 5-comma 3 e l'Art 7 del Codice della Strada approvato con D.lgs. n° 285 del 30/04/'92, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n° 495 del 16/12/'92, (regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S.), e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. n° 267 del 18/08/'00 (testo Unico degli Enti Locali);

Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Ravvisata la necessità di provvedere nel merito;

ORDINA

- **L'imposizione, sul tratto di strada indicato all'oggetto, del limite max di velocità di 30 Km/h;**
- **L'installazione sullo stesso tratto di strada di un dosso artificiale rallentatore;**
- **La revoca della propria precedente ordinanza 14/2025.**

DEMANDA

- **All'Ufficio Tecnico comunale di disporre la necessaria e prescritta segnaletica.**

La presente ordinanza avrà validità all'atto dell'apposizione della sopra menzionata segnaletica stradale.
Deroghe sono concesse sin d'ora ai veicoli di polizia, protezione civile, mezzi di soccorso in attività di emergenza;
Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e, per estrema necessità comprovata dagli stessi, messe in atto le dovute precauzioni, sono fin d'ora autorizzati a concedere deroghe.
Al personale di Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza pubblica è dato incarico della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'Art.3 comma 4 e Art.5 comma 3 della Legge n° 241/90 e s.m.i.,contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'Art.37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. può essere fatto ricorso, per chi ne abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, entro il termine di 60giorni al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le norme di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'istallazione dei prescritti segnali stradali.

È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti a norma di legge secondo quanto previsto dal Codice della strada e dal regolamento di attuazione.

Il Sindaco
Armando Altini